|  |  |
| --- | --- |
| *Articolo 1*  *(Finalità)*   1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d’ora in avanti denominata alternanza)**,** allo scopo di dare ai medesimi studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro. 2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.     *Articolo 2*  *(Destinatari)*   1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. 2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.   *Articolo 3*  *(Modalità di svolgimento dell'alternanza)*   1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi. 2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto Educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante. 4. L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia**.** 5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente. 6. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.   *Articolo 4*  *(Diritti e doveri degli studenti)*   1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Gli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. 3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno. 4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo. 5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 6. Gli studenti sono supportati nell’attività di alternanza da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitantedesignato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor. 7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall’istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l’istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione. 9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza. 10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:     1. garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;     2. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;     3. ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza. 11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 12. Gli studenti, al termine dell’attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all’esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante. 13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto. 14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro 30 giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n 249, e successive modificazioni.   *Articolo 5*  *(Salute e sicurezza)*   1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2,del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:    1. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;    2. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall’Accordo Stato-   Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;   * 1. promosse forme più idonee di collaborazione,b integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.  1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso. 2. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 3. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.   *Articolo 6*  (Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro)   1. Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale è istituita la Commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale. 2. La Commissione è presieduta dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:    1. tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;    2. due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell’Ufficio Scolastico Regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto Ufficio**.** 3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell’organizzazione dei percorsi di alternanza scuolalavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento. 4. Il dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell’istruttoria svolta dalla Commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. 5. La Commissione effettua l’attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall’Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati. 6. La Commissione resta in carica per due anni scolastici. 7. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.   Articolo 7  (*Disposizioni transitorie)*    Sono fatti salvi, ai fini curriculari,  gli effetti prodotti dai percorsi di  alternanza scuola lavoro svolti prima  dell’entrata in vigore del presente  regolamento ai sensi del decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della  legge 13 luglio 2015, n. 107.      Il presente decreto, munito del sigillo  dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi  della Repubblica Italiana. E’ fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo  e di farlo osservare. | *Articolo 1*  *(Finalità)*   1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d’ora in avanti denominata alternanza)**,** allo scopo di dare ai medesimi studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro. 2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.     *Articolo 2*  *(Destinatari)*   1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. 2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.   *Articolo 3*  *(Modalità di svolgimento dell'alternanza)*   1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi, e sono realizzati nella più completa gratuità. 2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici, nonché la stessa istituzione scolastica, e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le suddette strutture ospitanti sono tenuti a sottoscrivere un codice etico che escluda rapporti con criminalità organizzata e qualsiasi tipo di responsabilità di inquinamento ambientale. Qualora venissero riscontrate da parte dell'istituzione scolastica queste criticità all'interno degli enti ospitanti, questi ultimi non devono più poter stipulare convenzioni. 3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto Educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.   3-bis Sono istituite commissioni  paritetiche in ogni istituto scolastico, finalizzate a concorrere alla progettazione e al monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, composte in egual numero da studenti, di cui almeno uno della Consulta Provinciale degli Studenti, e docenti.   1. L’alternanza deve essere svolta prevalentemente in orario scolastico, ma anche durante la sospensione delle attività didattiche, in accordo con lo studente, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia**.** 2. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente. Il monte ore giornaliero dello studente non deve superare le 8 ore, comprendenti le attività a scuola e presso la struttura ospitante. 3. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107   *Articolo 4*  *(Diritti e doveri degli studenti)*   1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Gli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. 3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno. 4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto (orario, attività, trasporti, pasti, alloggio ed altre informazioni necessarie) e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo; il tutto deve essere stabilito e comunicato con almeno 15 giorni di preavviso dalla data di inizio del percorso di alternanza. 5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 6. Gli studenti sono supportati nell’attività di alternanza da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitantedesignato dalla struttura ospitante. Entrambi devono ricevere una formazione adeguata riguardo l'alternanza, con l'introduzione di corsi aperti ed obbligatori. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor. 7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall’istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Inoltre la valutazione verso lo studente dovrà essere giustificata dall'ente ospitante; il metodo deve essere espresso in forma di giudizio. 8. Gli studenti hanno altresì dovere di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone appositi strumenti di rilevazione. 9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza. 10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:     1. garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;     2. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;     3. ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza. 11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quinti del monte ore previsto dall'art.4 comma 2.   11-bis I membri delle rappresentanze  studentesche risultano presenti nelle ore di alternanza se impegnati in attività di rappresentanza.   1. Gli studenti, al termine dell’attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all’esperienza svolta, con le modalità individuate dall'istituzione scolastica. 2. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto. 3. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro 30 giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n 249, e successive modificazioni.   *Articolo 5*  *(Salute, sicurezza e formazione)*   1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2,del medesimo decreto legislativo. Tale formazione includerà corsi informativi sui diritti dei lavoratori e sui diritti dello studente in alternanza, tramite la lettura di questa stessa Carta e l'illustrazione delle funzioni della piattaforma fornita dal Ministero; essa sarà certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:    1. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;    2. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall’Accordo Stato-   Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;   * 1. promosse forme più idonee di collaborazione,b integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.  1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso. 2. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 3. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.   *Articolo 6*  (Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro)     1. Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale è istituita la Commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale e di favorire la condivisione delle esperienze di alternanza tra gli istituti. 2. La Commissione è presieduta dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta, in egual numero tra componente studentesca e dalle restanti componenti, come segue:    1. Cinque studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;    2. due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell’Ufficio Scolastico Regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto Ufficio**.** 3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell’organizzazione dei percorsi di alternanza scuolalavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento. 4. Il dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell’istruttoria svolta dalla Commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. La commissione territoriale per l'alternanza redige ogni due anni un resoconto per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulle decisioni prese dal dirigente dell'U.S.R in materia di reclamo. 5. La Commissione effettua l’attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, della consultazione della commissione paritetica dell'istituto coinvolto, dall’Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati. 6. La Commissione resta in carica per due anni scolastici. 7. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.   Articolo 7  (*Disposizioni transitorie)*    Sono fatti salvi, ai fini curriculari,  gli effetti prodotti dai percorsi di  alternanza scuola lavoro svolti prima  dell’entrata in vigore del presente  regolamento ai sensi del decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della  legge 13 luglio 2015, n. 107.      Il presente decreto, munito del sigillo  dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi  della Repubblica Italiana. E’ fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo  e di farlo osservare. |

**Note finali**

1- Considerato il parere dei membri del CNPC, al fine di accrescere la qualità dell'alternanza scuola-lavoro nei licei, si propone di ridurre il monte ore in quanto non tutti gli obiettivi di indirizzo vengono conseguiti.

2- Data la legge 107/2015 si evidenziano delle criticità nelle procedure con le quali vengono siglate le convenzioni di alternanza; pertanto si chiede un maggiore monitoraggio nelle fasi che concernono la stipula della suddetta.